



Regolamento delle Commissioni
istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

(delibera 20/01/2017)

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Ambito di applicazione | 1 |
| Art. 2 - Funzioni delle Commissioni | 1 |
| Art. 3 - Numero e competenze | 2 |
| Art. 4 - Composizione e durata | 2 |
| Art. 5 - Organizzazione delle Commissioni | 2 |
| Art. 6 - Convocazioni e riunioni delle Commissioni | 3 |
| Art. 7 - Cause di decadenza | 3 |
| Art. 8 - Crediti formativi | 3 |
| Art. 9 - Compensi e spese | 3 |
| Art.10 - Riservatezza..... | 4 |
| Art.11 - Proprietà e utilizzazione degli elaborati | 4 |
| Art.12 - Impegno al rispetto del Regolamento | 4 |

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive e di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Art. 2

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio dell'Ordine può istituire Commissioni con il fine di fornire linee guida di comportamento ed elementi di valutazione su qualsiasi materia inerente l'esercizio della professione, di effettuare studi e indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività del professionista, di coadiuvare a livello operativo i lavori del Consiglio.

Qualora l'ampiezza o la rilevanza della materia lo richiedano, le Commissioni possono essere suddivise in più articolazioni.

Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali potranno essere istituite Commissioni miste per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.

L'attività di tutte le Commissioni è sottoposta all'organizzazione e controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, anche per il tramite di uno o più Consiglieri delegati, in stretta collaborazione con i Presidenti delle singole Commissioni.

Le Commissioni non possono avere alcuna rappresentanza né rilevanza autonoma esterna.

Art. 3

NUMERO E COMPETENZE

Il numero delle Commissioni e le materie di loro competenza sono determinate dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio dell'Ordine, determinandone l'opportunità, procede all'istituzione della Commissione, alla nomina del Presidente e alla nomina dei componenti, valutate le richieste di partecipazioni, in seguito a comunicazione inviata a tutti gli iscritti. Il Consiglio, in caso di necessità, potrà procedere alla nomina della Commissione e dei suoi componenti in modo diretto, senza procedere alla comunicazione a tutti gli iscritti.

Le Commissioni hanno durata fino al 31/12 di ciascun anno. Alla scadenza, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di confermarle, anche tacitamente, o di modificarle.

Tutte le Commissioni comunque decadono con la scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha istituite.

Le nomine sono comunicate agli interessati a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine. La carica di Presidente di Commissione potrà essere ricoperta per una sola Commissione.

Le Commissioni saranno istituite con un minimo di tre partecipanti effettivi, fino a un massimo di quindici, con possibilità di deroga da parte del Consiglio. Ciascun componente potrà far parte al massimo di tre Commissioni.

Art. 5

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

Nel corso delle riunioni della Commissione si procederà alla nomina del Segretario da parte del Presidente. Le Commissioni, nello svolgimento della loro attività, possono articolarsi a propria discrezione in gruppi di lavoro. In questa ipotesi, in ogni gruppo di lavoro viene nominato un coordinatore che funge anche da Segretario e relaziona sull'attività del gruppo alla Commissione in sede plenaria.

Il Presidente concorda con il Consiglio dell'Ordine e/o con il Consigliere delegato la pianificazione dell'attività.

Il Presidente coordina e gestisce l'organizzazione della Commissione, raccoglie indicazioni dai componenti di Commissione e ha facoltà di stabilire gli argomenti oggetto di studio.

Art. 6

CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELLE COMMISSIONI

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente e viene inviata a ciascun componente. Di ogni riunione della Commissione, così come di ogni riunione dei gruppi di lavoro, dovrà essere sottoscritto un foglio presenze da depositare in Segreteria dell'Ordine. A discrezione del Presidente, potrà essere redatto un verbale, la cui copia firmata dal Presidente e dal Segretario verrà allegato al foglio di presenze. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine di Perugia o comunque nel territorio della provincia di Perugia, su indicazione del Presidente apposta nella convocazione della specifica riunione. Tale regola può essere derogata in caso di commissioni miste.

Art. 7

CAUSE DI DECADENZA

La mancata partecipazione nel corso dell'anno solare a tre riunioni anche non consecutive indette dalle Commissioni o dai gruppi di lavoro comporta la decadenza automatica degli assenti. La decadenza è annotata a verbale. Il Presidente della Commissione avrà cura di segnalare al Consiglio dell'Ordine per il tramite del Consigliere di riferimento appositamente delegato le assenze superiori il limite sopra indicato. Costituiscono altresì causa di decadenza dalla Commissione il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e l'aver subito una condanna a una sanzione disciplinare di qualsiasi tipo, in forza di un provvedimento non più impugnabile.

In questi casi il Consiglio dell'Ordine provvederà a nominare un nuovo componente in prima istanza sulla base delle richieste di partecipazioni originariamente pervenute e, nel caso in cui non ci siano disponibilità, mandando una nuova comunicazione.

Art. 8

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione a ogni riunione delle Commissioni, così come a ogni riunione dei gruppi di lavoro, risultante dai fogli presenze firmati, assicura a ciascun componente i crediti formativi stabiliti dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua.

Art. 9

COMPENSI E SPESE

L'incarico di componente di Commissioni consultive e di studio e di gruppi di lavoro è svolto a titolo gratuito. Il sostenimento di eventuali spese nell'attività delle Commissioni dovrà essere

preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine. Per ciascun evento formativo che veda coinvolti soggetti esterni esperti in materia, il Presidente della Commissione avrà cura di richiedere tempestivamente al Consiglio dell'Ordine.

La Commissione non è autorizzata allo svolgimento di attività commerciali, nemmeno di consulenza.

Art.10

RISERVATEZZA

I componenti delle Commissioni si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Si impegnano altresì a informare il Consiglio dell'Ordine in merito a eventuali conflitti di interessi.

Art. 11

PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli studi delle Commissioni e dei gruppi di lavoro e i verbali delle riunioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia cui spetta decidere se debba essere fatta pubblicazione e con quali modalità, o farne altra utilizzazione che riterrà opportuna nell'interesse degli iscritti. In caso di pubblicazione dovrà essere indicato il nome del Presidente e dei componenti della Commissione. Nessun elaborato può essere pubblicato o comunicato a terzi senza il preventivo assenso del Consiglio dell'Ordine.

Art. 12

IMPEGNO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Ogni componente di Commissione e del gruppo di lavoro riconosce vincolante il presente Regolamento e si impegna a rispettarlo per tutta la durata del rispettivo incarico.